



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 50 del 04/12/2023

Prot. N. 40830 del 04/12/2023

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE

IL SINDACO

Premesso che:

con richiesta acquisita al prot. n. 37742/2023, integrata con nota assunta al prot. n. 39453/2023 l'Associazione A.P.S. Milmedia ha proposto al Comune di Palmi di collaborare nell'organizzazione del Pala Winter Music Festival 2023, allegando il relativo programma di massima e fatti salvi i cambi di data per necessità impreviste e/o sopravvenute;

con deliberazione di G.C. nr.231 del 24.11.2023, è stata approvata la proposta di collaborazione del Comune di Palmi nell'organizzazione del Pala Winter Music Festival 2023, che avrà quindi luogo in Piazza Primo Maggio dal 06.12.2023 al 06.01.2024, con eventi musicali a cadenza giornaliera, concerti di noti artisti, il veglione di fine anno che interesserà la notte tra il 31 dicembre 2023 e l'01 gennaio 2024.

Rilevato che, dall'esperienza di eventi della stessa portata:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare, ancor più se frammentati;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, potrebbe arrecare danno al decoro cittadino e costituire un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire atti che possano ledere il decoro urbano nonché arrecare danni a cose ed offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma, provvedere a vietare la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro o materiali simili, fermo restando il divieto generale di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico:

“Decreto Legge 06/07/2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l'altro, che “ ... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot.n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Visto l'art.54 comma 2, del D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL), così come modificato dal D.L. n.92/2008 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamata la comunicazione preventiva alla Prefettura di Reggio Calabria prot._____ del 04.12.2023;

Vista la Legge 689/81 e successive modifiche introdotte dalla legge 125/2008 e dallo stesso D.lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL), in materia di sanzioni edittali;

Visto il D.Lgs 114/1998 in materia di commercio;

ORDINA

Dal 06 dicembre 2023 al 06 gennaio 2024, dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno seguente, nel territorio comunale, con particolare riguardo alle vie ricadenti nel centro storico, per motivi di tutela della sicurezza urbana, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità:

- 1. È VIETATA la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;**
- 2. È VIETATA la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, se non consumate all'interno dell'esercizio stesso e depositate, al termine del consumo, negli appositi contenitori per rifiuti posizionati dentro il locale;**
- 3. È VIETATO, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) nell'area della manifestazione.**

È CONSENTITA esclusivamente la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.

SANZIONI

- Fatte salve le più gravi violazioni di natura penale, i trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza incorreranno nella sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 516,00 (Pagamento in Misura Ridotta € **50,00**) - Gli organi di Polizia Giudiziaria potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art.13 legge 689/1981);
- Copia del verbale sarà inoltrata all'Autorità competente, individuata nel Comandante della Polizia Locale, il quale, con provvedimento motivato, ai sensi dell'art.17-ter R.D. 18 giugno 1931, n.773 T.U.L.P.S., disporrà la sospensione dell'attività condotta in violazione delle

prescrizioni per un periodo non superiore a tre mesi.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa con immediatezza alla Prefettura di Reggio Calabria.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata e trasmessa alla Prefettura, alla Questura, alle FF.OO e notificata agli esercizi di somministrazione esistenti nell'area dell'evento.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- *entro 60 giorni dalla notifica al Prefetto di Reggio Calabria, quale Autorità sovraordinata;*
- *ovvero, entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- *ovvero, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

Il Sindaco
AVV. GIUSEPPE RANUCCIO